BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2024

Art. 1
(Oggetto)

Il presente bando pubblico definisce modalità e termini per la presentazione delle richieste di concessione di contributi ordinari per l'anno 2024, con riferimento al "Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni", (di seguito, in breve, "Regolamento comunale") adottato dall'Amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 99 del 23 febbraio 2017 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 1° agosto 2017.

Art. 2
(Soggetti ammessi a presentare la domanda)

Sono ammessi a presentare la domanda per la concessione di contributi ordinari le persone, gli enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, residenti ed operanti nel territorio comunale, in base a quanto definito dall'art. 3 del Regolamento comunale.

Art. 3
(Modalità e termini di presentazione della domanda)

La richiesta di contributo ordinario, riferita alle attività da natura sociale, compilata utilizzando l'apposita modulistica FINES scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Sarre www.comune.sarre.ao.it, nella sezione "Gli uffici, i servizi e la modulistica" "Amministrazione generale e protocollo", deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere completa di quanto segue:

a) generalità della persona fisica ovvero denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
b) nel caso di ente o di associazione, copia dello Statuto o dell'atto costitutivo;
c) programma delle iniziative che si intendono svolgere comprensivo dell'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico che operativo, illustrando i fini che si intendono perseguire e i benefici che si intendono conseguire;
d) bilancio preventivo dell'anno 2024, compreso l'importo che si intende chiedere al Comune di Sarre;
e) relazione delle attività svolte nell'anno 2023 e rendiconto finanziario;
f) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
g) impegno ad accettare le disposizioni contenute nel Regolamento comunale;

h) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dal Comune di Sarre;
i) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi il numero di soggetti partecipanti all'associazione.

Tutte le domande devono essere presentate in bollo, salvo quanto stabilito dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642, estendendo anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni l'esenzione da bollo, ora applicabile solo alle Federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.

Le modalità di trasmissione delle domande sono le seguenti:

- in modalità cartacea:
  - per posta ordinaria o raccomandata, indirizzata al Comune di Sarre – Frazione Tissoret n. 39 – 11010 Sarre, con allegata copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- in modalità telematica, all'indirizzo di posta elettronica info@comune.sarre.ao.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.sarre.ao.it, con allegata copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante.

I termini per la presentazione delle richieste di contributo ordinario decorrono dal 14 febbraio 2024 al 14 marzo 2024.

Le domande devono pervenire inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno di chiusura del bando. Non fa fede il timbro postale.

Art. 4
(Criteri e punteggi – Contributi ordinari)

Il contributo ordinario, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 5 del Regolamento comunale, ha lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario. L'accoglimento e l'ammontare del contributo sono determinati sulla base di una griglia di valutazione che può vedere assegnati ad ogni singola domanda di contributo ordinario un punteggio massimo di 100 punti. Le iniziative che totalizzano meno di 50 punti non hanno diritto di accedere alla concessione del contributo.

L'attribuzione dei punteggi ai fini della concessione dei contributi ordinari è determinata sulla base dei seguenti criteri e nei limiti massimi di seguito elencati:

a) caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale (massimo 20 punti);
b) rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della quantità delle iniziative realizzate (massimo 15 punti);
c) quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto (massimo 15 punti);
d) tipo dell'attività svolta tenuto conto anche del numero di potenziali fruitori (massimo 10 punti);
e) organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale (massimo 15 punti);
f) periodicità dell'attività e/o delle iniziative proposte e durata temporale (massimo 10 punti);
g) soggetti che non godono di finanziamenti da parte di altri enti (massimo 10 punti);

h) gratuità o meno delle attività programmate (massimo 5 punti).

Art. 5
(Criteri e punteggi – Contributi ordinari a sostegno delle attività sportive)

I contributi ordinari a sostegno delle attività sportive sono concessi alle società e associazioni sportive regolarmente costituite ed operanti sul territorio comunale, che risultano affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale federata nel C.O.N.I. o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. o dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e che hanno svolto nel Comune regolare attività sportiva per almeno due stagioni sportive.
Restano escluse le associazioni sportive affiliate alla "Federation Esport de Noutra Tera" per le quali, trattandosi di sport facenti parte integrante degli usi e dei costumi che definiscono l'etnia e la cultura di un popolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all' art. 6 del Regolamento comunale.
I contributi ordinari, secondo quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 con eccezione di quelli disciplinati dall' articolo 10 del Regolamento comunale, sono concessi annualmente sulla base di uno specifico piano di riparto effettuato secondo le seguenti modalità:

a) il 20% dell'ammontare complessivo viene ripartito in parti uguali tra le società aventi diritto;
b) il 5% viene ripartito in proporzione alle spese federali relative all'affiliazione della società, al tesseramento dei tecnici e dei dirigenti, all'iscrizione ai campionati, alle tasse di gara, ai giudici di gara, ai cronometristi e all'assistenza medica obbligatoria durante le competizioni;
c) il 5% viene ripartito in proporzione alle spese sostenute per l'utilizzo di impianti sportivi;
d) il 5% viene ripartito in proporzione alle spese sostenute per le prestazioni di istruttori, tecnici ed allenatori;
e) il 40% viene ripartito in base alla distribuzione per fasce d'età degli atleti tesserati, con la seguente ulteriore suddivisione:
e1) il 70% della quota in rapporto al numero degli atleti compresi nella fascia d'età fino a 18 anni;
e2) il 30% della quota in rapporto al numero degli atleti compresi nella fascia d'età oltre i 18 anni;
f) il 25% viene ripartito in proporzione al numero degli atleti tesserati residenti nel territorio comunale.

Alle domande per la concessione dei contributi ordinari devono essere allegati i giustificativi fiscalmente validi di tutte le spese elencate, nonché gli elenchi degli atleti tesserati, suddivisi per fasce d'età e per comune di residenza.
I contributi ordinari si riferiscono all'anno per i quali vengono presentate le relative domande, ma vengono calcolati sulla base dell'attività svolta nella stagione sportiva precedente.
Il Comune riconoscendo agli sport invernali un ruolo fondamentale, concede ai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 8 del Regolamento comunale, un contributo ordinario forfetario, comunque non superiore al disavanzo finanziario del bilancio relativo alla stagione agonistica precedente all'anno per il quale viene presentata la relativa domanda, quale approvato dai competenti organi statutari.
In presenza di due o più richieste di contributo ordinario per la pratica degli sport invernali, la somma complessivamente destinata per questi ultimi sarà ripartita utilizzando i criteri di riparto di cui al comma 1 dell'articolo 6.

Art.6

(Istruttoria e liquidazione)

Scaduti i termini di pubblicazione del bando pubblico, l'ufficio di ragioneria provvede all'istruttoria delle domande ed all'attribuzione dei punteggi.

La Giunta comunale approva la graduatoria finale ai fini dell'erogazione dei contributi.

Il contributo verrà liquidato al richiedente in due momenti diversi. Un primo acconto, pari al 60% dell'importo, verrà erogato entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Il saldo, pari al 40% dell'importo, verrà erogato successivamente allo svolgimento delle attività, previo esame del rendiconto economico e di eventuali ulteriori documenti utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti.

Art. 7

(Trattamento dei dati raccolti)

La diffusione e la pubblicazione dei dati relativi alla concessione dei contributi previsti dal presente bando pubblico avverranno nel rispetto ed in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.

Il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati raccolti ai fini delle attività oggetto del presente bando pubblico sono individuati dalla disciplina adottata dall'Amministrazione comunale in materia di privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

La pubblicazione degli atti di assegnazione avviene in ottemperanza a quanto disciplinato in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

Art. 8

(Disposizioni varie)

Contro i provvedimenti di cui alla presente procedura è proponibile ricorso all'autorità giurisdizionale competente (T.A.R.) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione degli atti all'albo pretorio. Dallo stesso termine decorrono centoventi giorni per poter proporre, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando pubblico, occorre fare riferimento al Regolamento comunale.

Il responsabile del procedimento è la dipendente BOTALLA BUSCAGLIA Giuseppina, alla quale è possibile rivolgersi per ogni chiarimento.

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: ore 12.00 del giorno 14 marzo 2024.